



REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA E I BENI COMUNI

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29.07.2026)

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Principi generali	
Art. 4 - I cittadini attivi	
Art. 5 - Patto di collaborazione	
Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici	

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 7 - Disposizioni generali	
Art. 8 - Proposte di collaborazione	
Art. 9 - Gestione condivisa di spazi pubblici o risorse comuni	
Art. 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o risorse comuni	
Art. 11 - Attività solidaristiche	

CAPO III – Formazione e forme di sostegno

Art. 12 – Formazione e scuole	
Art. 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	
Art. 14 - Affiancamento nella progettazione.....	
Art. 15 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti	
Art. 16 - Autofinanziamento	

CAPO IV - Comunicazione, valutazione e responsabilità

Art. 17 - Comunicazione di interesse generale.....	
Art. 18 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione...	
Art. 19 - Formazione e prevenzione dei rischi.....	
Art. 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Clausole interpretative	
Art. 22 – Fase sperimentale	
Art. 23 - Entrata in vigore	



CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto del Comune di Borgo San Lorenzo, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione finalizzate alla cura dei beni comuni e alla realizzazione di attività solidaristiche, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Tali interventi vengono promossi dal Comune con la finalità di aumentare la coesione delle comunità locali e il capitale sociale del territorio.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi o percorsi di partecipazione richiedano la collaborazione o rispondano alla sollecitazione del Comune di Borgo San Lorenzo. Parimenti, l'intervento dei cittadini può scaturire da una iniziativa dei cittadini stessi.
3. Il presente regolamento non trova applicazione nei casi di cessione in uso, locazione o comodato gratuito di beni immobili demaniali e patrimoniali di proprietà del Comune disciplinati dal "*Regolamento generale per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale*".

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Beni comuni:**

- a1) **Beni pubblici:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- a2) **Risorse comuni:** l'insieme delle risorse, materiali e immateriali (non ricomprese nella definizione *beni pubblici* e comunque non direttamente riconducibili all'Amministrazione) utilizzate da più individui e che possono essere considerate patrimonio collettivo della comunità. Il loro uso da parte di singoli utilizzatori ha potenzialmente l'effetto di ridurre i benefici che gli altri possono ottenere dall'uso della risorsa stessa.

- b) **Amministrazione:** il Comune di Borgo San Lorenzo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, o a vocazione sociale, che si attivano senza alcuna finalità di lucro per la cura e rigenerazione dei beni comuni o per attività solidaristiche ai sensi del presente regolamento.
- d) **Proposta di patto di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni pubblici o attività solidaristiche. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni oppure attività solidaristiche.
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero straordinario, trasformazione ed innovazione dei beni comuni partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella comunità.
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. Per apertura al pubblico si intende la libera ed aperta fruizione senza ostacoli di natura tecnica ed economica.
- j) **Attività solidaristiche:** interventi portati avanti dai cittadini attivi in ambito educativo, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani fragili o non autosufficienti, persone con disabilità, persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione, rifugiati o richiedenti asilo ed altri) e di tutela e valorizzazione dei diritti.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli e associati, interessati possano partecipare alle attività.
- e) **Efficacia:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

- g) **Adeguatezza, flessibilità e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale. Il Comune di Borgo San Lorenzo garantisce un'organizzazione della gestione condivisa più flessibile in relazione alle specificità territoriali e dimensionali.
- h) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
- i) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.
- j) **Complementarietà:** le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza dell'amministrazione, in quanto attuative del principio di sussidiarietà. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo le modalità determinate dal patto, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Borgo San Lorenzo.
- k) **Gratuità:** gli interventi promossi dal presente regolamento sono gratuiti e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a un diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune di Borgo San Lorenzo, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti.
- l) **Prossimità e territorialità:** Il Comune di Borgo San Lorenzo riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura dei beni comuni e per le attività solidaristiche.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti i maggiorenni, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni ed attività solidaristiche come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui svolgono la propria attività.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso le formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune di Borgo San Lorenzo, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi definiti.
4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati a condizione che non traggano alcun vantaggio



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

economico, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

5. Attraverso la sottoscrizione del patto il cittadino attivo si impegna a:

- a) svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) a rinunciare a ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
- c) a operare nel rispetto dell'ente, dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico, religioso e alle condizioni sociali e sanitarie.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Borgo San Lorenzo e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni e delle attività solidaristiche.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di collaborazione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, compresi eventuali danni arrecati al Comune di Borgo San Lorenzo, in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) che lo svolgimento delle attività avvenga con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei volontari osservando le indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune di Borgo San Lorenzo, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- j) le cause di esclusione di singoli cittadini attivi per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

3. Nel patto di collaborazione viene sempre fatta salva ogni altra diversa destinazione del bene decisa dall'Amministrazione che ha sempre facoltà di recesso per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

4. Nel patto si prevedono quali cause di risoluzione l'inosservanza da parte dei cittadini attivi dell'obbligo di assicurare la fruizione collettiva dei beni oggetto del patto di collaborazione e la grave inosservanza degli obblighi assunti con il patto, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai beni comuni.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione o interventi di carattere occasionale.

2. L'intervento su edifici e più in generale sugli immobili di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo all'interno di patti di collaborazione deve avere il requisito della fruizione collettiva da parte della cittadinanza.

3. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, risorse comuni o edifici non inseriti nei programmi di manutenzione.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il coordinamento delle proposte di collaborazione viene curato da un unico Servizio/Ufficio individuato nel funzionigramma dell'Ente. Tale Servizio/Ufficio provvede direttamente all'attivazione dei Servizi/Uffici interessati, costituendo per il proponente il primo interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

2. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 8 - Proposte di patto di collaborazione

1. La gestione delle proposte di patto di collaborazione prevede che l'istanza sia presentata in forma scritta direttamente dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento. La struttura deputata al coordinamento delle proposte di collaborazione trasmette la proposta al Servizio/Ufficio comunale competente nel settore di attività prevista nella stessa proposta, che la prende in carico.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

2. Il Servizio/Ufficio comunale competente sottopone la proposta di patto di collaborazione alla valutazione tecnica degli uffici coinvolti e, se necessario anche dei gestori dei servizi pubblici interessati.
3. Il Servizio/Ufficio comunale competente predispone, sulla base delle valutazioni tecnico-amministrative acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione. Qualora siano previsti oneri economici a carico del Comune, il Servizio/Ufficio competente dovrà assumere gli impegni di spesa necessari attingendo dagli specifici stanziamenti previsti in bilancio.
4. Qualora il Servizio/Ufficio competente ritenga che non sussistano le condizioni tecnico-amministrative per procedere lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni, e ne informa gli uffici e gli altri organi comunali eventualmente coinvolti nell'istruttoria.
5. La proposta di collaborazione che preveda contenuti eccedenti la competenza dirigenziale è sottoposta alla approvazione della Giunta comunale.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione con il cittadino attivo proponente. La sottoscrizione del patto collaborativo rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Servizio competente nel settore di attività prevista nel patto di collaborazione. In caso di attività trasversali che interessano la competenza di più servizi il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione viene individuato in base alla materia in cui si colloca l'attività prevalente prevista nel patto di collaborazione.
7. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di collaborazione pervenuta sia ad iniziativa dei cittadini attivi sia in risposta all'avviso pubblicato dall'Amministrazione. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni. In ogni caso il termine massimo di conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Art. 9 - Gestione condivisa di spazi pubblici o risorse comuni

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o risorse comuni

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da selezionare sulla base delle procedure previste per l'affidamento dei contratti pubblici di appalto.
5. Per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione resta ferma la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune di Borgo San Lorenzo.

Art. 11 - Attività solidaristiche

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la realizzazione di attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità. Il Comune di Borgo San Lorenzo riconosce e promuove la coesione sociale come un bene comune.
2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono, a titolo esemplificativo:
 - a) affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro;
 - b) supporto nei centri di aggregazione giovanile, sostegno nei compiti scolastici;
 - c) vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini e servizi di trasporto scolastico integrativo, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - d) supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo.

CAPO III – Formazione e forme di sostegno

Articolo 12 – Formazione e scuole

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione.

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. I cittadini attivi nello svolgimento delle attività di cura dei beni comuni possono utilizzare strumentazioni ed attrezzature proprie.

Art. 14 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune di Borgo San Lorenzo ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti del Comune ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 15 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

2. Il Comune di Borgo San Lorenzo concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

3. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario ai cittadini attivi organizzati in formazioni sociali solo e nella misura che risulta necessaria allo svolgimento delle attività previste nel patto di collaborazione, ove non vi si possa fare fronte con sostegni in natura.

4. Non possono essere in alcun modo previsti contributi finanziari a favore dei cittadini attivi in forma singola. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione metta a disposizione dei cittadini attivi, singoli o organizzati in formazioni sociali, a titolo gratuito beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste, compresi i dispositivi di protezione individuale, previa verifica della presenza delle necessarie risorse.

5. Qualora siano previste forme di sostegno finanziario, il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo e le modalità di erogazione del contributo finanziario, tenuto conto dei costi di realizzazione preventivati nella proposta di collaborazione. Costituisce limite massimo di contribuzione, il valore pari al sessanta per cento dei costi ammissibili.

6. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti direttamente dai cittadini attivi coinvolti nell'attuazione del patto di collaborazione. Tali costi devono essere documentabili da fatture, scontrini fiscali o altra documentazione giustificativa volta a comprovare i costi sostenuti.

7. Nella misura in cui siano riferibili al patto di collaborazione, possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Articolo 16 - Autofinanziamento

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla provenienza, sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

CAPO IV - Comunicazione, valutazione e responsabilità

Art. 17 - Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione, in particolare la pagina dedicata ai "Beni Comuni" del sito istituzionale, per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, e le esperienze di attività solidaristiche, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 18 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

- a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

Art. 19 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite informazioni sia sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche, sia sulle misure di prevenzione adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti sia ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che sulla base della valutazione dei rischi il Comune ritiene adeguati, sia a rispettare le prescrizioni d'uso degli stessi. Nell'uso degli stessi sono tenuti ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. In nessun caso il Comune di Borgo San Lorenzo assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli o operanti presso formazioni sociali che stipulano un patto di collaborazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità e coperture assicurative

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti e le connesse responsabilità nelle attività di cura e di rigenerazione, nonché nello svolgimento delle attività solidaristiche.

2. I cittadini attivi nell'esercizio dell'attività prevista dal patto di collaborazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o alle cose.

3. Qualora il patto di collaborazione preveda attività che siano eseguite da cittadini in forme associative giuridicamente riconosciute, queste ultime dovranno provvedere alla copertura assicurativa contro infortuni e malattie, nonché per responsabilità civile verso terzi.

4. Qualora il patto di collaborazione preveda l'intervento dei cittadini in forma singola e non associata, solo previa verifica della disponibilità delle necessarie risorse in bilancio il patto prevede altresì l'assunzione della copertura assicurativa contro infortuni e malattie, nonché per responsabilità civile verso terzi da parte dell'Amministrazione comunale, in quanto beneficiaria finale delle attività dei singoli volontari. Per poter attivare tale copertura assicurativa è obbligatoria l'iscrizione dei cittadini stessi nel registro dei volontari del Comune di Borgo San Lorenzo.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, alla messa in atto di attività solidaristiche.

Art. 22 – Fase sperimentale

1. Si prevede una prima fase sperimentale di applicazione della durata di due anni dalla data di entrata in vigore, nel corso della quale potranno essere apportate le modifiche alle disposizioni del presente regolamento che si valutino eventualmente necessarie.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva.